

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIDATTICA PRESSO IL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA DI ROMA**

CIG 6052923612

PREMESSA

Zètema, in virtù del Contratto di Servizio con Roma Capitale, gestisce le attività culturali ed educative del Museo Civico di Zoologia.

Il Museo Civico di Zoologia di Roma rappresenta un centro di cultura scientifica, che conserva, studia e fa conoscere la biodiversità animale. Ogni esemplare conservato nel Museo riveste un ruolo fondamentale per la conoscenza degli animali, in quanto testimonianza delle specie che popolano o hanno popolato gli ambienti della Terra.

Il Museo è un grande laboratorio dove, grazie agli studi sugli esemplari conservati, è possibile ricostruire le caratteristiche biologiche e la distribuzione geografica delle specie animali e l'evoluzione degli ambienti di cui sono parte.

Le esposizioni del Museo sono organizzate secondo un percorso dedicato alla conoscenza della biodiversità animale, cioè della varietà degli animali e dei loro ambienti di vita. I vari temi trattati sono articolati in "Unità espositive", che hanno le caratteristiche di piccole mostre, connesse tra loro dal tema comune della diversità.

La riproduzione degli animali, lo sviluppo, la diversità genetica, gli adattamenti agli ambienti di vita ed alcuni ambienti particolarmente significativi per la vita animale sono alcuni dei temi illustrati nelle varie sale del Museo.

Missione fondamentale del Museo è conservare ed incrementare le collezioni animali che vi sono ospitate.

Le collezioni del Museo Civico di Zoologia sono costituite da circa 5 milioni di esemplari conservati a scopo di documentazione, ricerca ed esposizione. I reperti (animali interi o loro parte: pelli, ossa, conchiglie, ecc.) vengono conservati "a secco" o "in liquido" appositamente per la conservazione, dopo essere stati accuratamente preparati. Le collezioni sono conservate secondo criteri tassonomici-sistematici. Alcune collezioni storiche vengono conservate mantenendo i criteri stabiliti dai raccoglitori o vecchi proprietari o dai primi studiosi che le hanno analizzate. Alcune delle collezioni del Museo, come ad esempio quelle entomologiche, malacologiche ed ornitologiche sono conosciute in tutto il mondo zoologico per la quantità o la preziosità scientifica degli esemplari. Numerosi "tipi", cioè gli esemplari "campione di riferimento" di una specie, sono custoditi in Museo.

Nella sala inferiore (la Sala della balena), dedicata alle mostre temporanee, vengono ospitate esposizioni che riguardano temi scientifici ed ambientali attuali, ma anche varie forme di espressione artistica.

Il Museo offre ad adulti e ragazzi una grande quantità di attività culturali ed esperienze educative.

Con la presente procedura Zètema intende esternalizzare il servizio di didattica (visite e laboratori) del suddetto Museo Civico di Zoologia affidando in concessione la progettazione, l'esecuzione e il relativo servizio di prenotazione ad un operatore economico che abbia i requisiti previsti nell'Avviso pubblico e che persegua finalità istituzionali, riguardanti lo svolgimento di attività didattiche nel settore museale in ambito scientifico. Data la specificità del museo, l'Avviso pubblico – al quale si rinvia espressamente - richiede agli operatori concorrenti, quale requisito di partecipazione, di aver svolto attività didattica in ambito scientifico con riferimento alle scienze biologiche.

Il servizio dovrà essere espletato da operatori specializzati e con provata esperienza specifica documentata nel campo della didattica e museologia naturalistica, con particolare riferimento alla biologia, così come previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.

Le modalità e le strategie del servizio dovranno essere in linea con la missione educativa museale e, con le moderne tecnologie sperimentate nei musei scientifici e con i principi etici dell'educazione scientifico-ambientale.

La proposta progettuale presentata dal Concessionario in sede di gara dovrà autosostenersi attraverso la vendita al pubblico dei servizi di didattica, nonché attraverso il reperimento di sponsorizzazioni, finanziamenti, eccetera.

Il Concessionario dovrà gestire il servizio coordinandosi costantemente con Zètema e con la Direzione Museale, seguendone le eventuali direttive e indicazioni.

Il Concessionario dovrà garantire a Zètema il pagamento del biglietto del museo secondo le tariffe vigenti previste dalla Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 45 del 24 luglio 2014 (7,00 euro intero non residenti Roma; 5,50 euro ridotto non residenti Roma; 6,00 euro intero residenti Roma; 4,50 euro ridotto residenti Roma) oltre al supplemento mostra, quando in vigore.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha ad oggetto la gestione del servizio di didattica scientifica presso il Museo Civico di Zoologia di Roma, consistente nella progettazione dell'attività didattica e nello svolgimento di visite e laboratori didattici per le scuole e per il pubblico non scolastico, nonché nel servizio di prenotazione delle attività didattiche, secondo quanto descritto nel seguito del presente Capitolato.

Il Concessionario, ove richiesto da Zètema, si impegna a svolgere il servizio di didattica e di prenotazione di cui ai commi precedenti, anche in relazione alle mostre temporanee che si terranno presso il museo. Zètema, tuttavia, potrà decidere di svolgere in proprio o di affidare ad altri tale servizio in relazione alle mostre temporanee, senza che il Concessionario possa opporsi o avanzare alcuna pretesa.

La controprestazione a favore del Concessionario per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio, incassando gli introiti derivanti dalla vendita al pubblico delle attività didattiche (visite e laboratori), non dovendo Zètema corrispondere alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo a fronte dello svolgimento del servizio stesso.

Il Concessionario dovrà applicare nella vendita al pubblico (scolastico e non) dei servizi di didattica oggetto della presente concessione i prezzi massimi risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 2

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività didattiche oggetto della presente concessione dovranno essere svolte presso il Museo Civico di Zoologia, sito in Roma, Via Ulisse Aldrovandi, 18 e, ove richiesto da Zètema o dalla Direzione del Museo, nelle scuole o in luoghi di interesse naturalistico.

In caso di chiusure totali o parziali dei luoghi rientranti nell'oggetto della concessione, il servizio affidato con il Contratto stipulato tra Zètema e il Concessionario potrà essere proporzionalmente ridotto.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio inizierà presumibilmente in data 1° marzo 2015 e durerà fino al 31 dicembre 2016.

Il termine di inizio della durata della concessione è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concedente alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

Fermo restando quanto sopra, è fatta salva la facoltà di Zètema, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore prima della scadenza del termine dell'affidamento, di rinnovare la concessione per un periodo massimo di n. 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 4

PROPOSTE PROGETTUALI

Il Concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, le attività didattiche, proposte in sede di gara conformemente al progetto di cui all'offerta tecnico-economica presentata.

Il Concessionario dovrà realizzare le attività promozionali proposte in sede di gara e finalizzate al reperimento del maggior numero possibile di utenti.

Zètema affiancherà alle attività promozionali realizzate dal Concessionario la propria rete promozionale (sito Internet, biglietterie museali e PIT).

Il Concessionario dovrà gestire altresì il servizio di prenotazione delle attività didattiche e dei gruppi in visita libera, concordando l'uso degli spazi con la direzione del Museo Civico di Zoologia

Il Concessionario, nel corso del rapporto contrattuale, potrà realizzare progetti ulteriori rispetto a quelli presentati in sede di gara, purché previamente approvati da Zètema e dalla Direzione del Museo Civico di Zoologia.

Il Concessionario si impegna ad apportare ai progetti proposti - in sede di gara o successivamente - le eventuali modifiche che Zètema e/o la Direzione museale dovessero richiedere.

Il Concessionario si impegna ad eseguire le attività didattiche eventualmente richieste da Zètema o dalla Direzione del Museo, anche sulla base di proposte o progetti didattici predisposti dagli stessi.

Art. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DIDATTICA

Il servizio di didattica dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

Le attività didattiche dovranno essere condotte da un numero di operatori adeguato al numero di partecipanti.

Il Concessionario dovrà gestire il servizio coordinandosi costantemente con Zètema e la Direzione Museale, seguendone le eventuali direttive e indirizzi scientifico-didattici.

Ai fini di cui sopra e allo scopo di garantire un servizio di elevata qualità, il Concessionario si obbliga ad impiegare nelle attività oggetto della concessione gli operatori i cui curriculum sono stati allegati all'offerta presentata in sede di gara. Ove fosse necessario procedere a sostituzioni, il Concessionario dovrà sottoporre all'approvazione di Zètema il curriculum degli operatori proposti in sostituzione, che dovranno essere almeno di pari livello.

Il servizio di didattica potrà svolgersi sia nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Museo sia in giorni e orari diversi (aperture straordinarie).

Le visite didattiche dovranno avere una durata media di 90 (novanta) minuti e i laboratori di 120 (centoventi) minuti.

Tutti i materiali di consumo e gli strumenti necessari allo svolgimento dei laboratori sono a carico del Concessionario.

Gli operatori dovranno presentarsi sul luogo dell'appuntamento almeno 10 (dieci) minuti prima dell'orario concordato per l'inizio dell'attività didattica e, in caso di ritardo degli utenti, saranno tenuti ad attendere un minimo di 30 (trenta) minuti a partire dall'ora stabilita per l'inizio dell'attività didattica.

Il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione delle visite didattiche per il pubblico non scolastico in italiano e inglese.

Art. 6

PRENOTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Le attività didattiche saranno prenotate dagli utenti direttamente al numero telefonico che metterà a disposizione il Concessionario, a propria cura e spese.

Art. 7

REPORTISTICA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Il Concessionario dovrà trasmettere a Zètema, a mezzo e-mail, entro il giorno 5 di ogni mese, un riepilogo delle attività didattiche svolte nel mese precedente, con indicazione della tipologia di attività (visita o laboratorio), della categoria di pubblico (didattica alle scuole/didattica al pubblico non scolastico) e del numero dei partecipanti.

Il Concessionario dovrà comunicare e trasmettere a Zètema i dati dalla stessa eventualmente richiesti entro i tempi concordati con la Società concedente.

Art. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

IL Concessionario si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto della concessione nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara, nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- garantire la presenza, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui deve essere svolto il servizio;
- garantire che il personale in servizio indossi sempre i cartellini di riconoscimento, come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- provvedere a segnalare al Referente della Società appaltante tutti i disservizi rilevati nell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario si impegna a seguire le indicazioni eventualmente fornite da Zètema e/o dalla Direzione del Museo e ad apportare ai progetti proposti le modifiche eventualmente richieste.

Al fine di garantire l'omogeneità e la rispondenza del servizio rispetto agli standard della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Concessionario si renderà disponibile ad eventuali incontri di formazione degli operatori a cura della Direzione del Museo e/o di funzionari del Dipartimento.

Art. 9

OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Più in particolare, nell'espletamento delle attività didattiche (visite e laboratori), il Concessionario dovrà impiegare il personale i cui curriculum sottoscritti sono stati oggetto di offerta in sede di gara.

Il personale adibito al servizio dovrà possedere le seguenti caratteristiche formative e professionali:

- laureati o laureandi (dell'ultimo anno) in Scienze Naturali e biologiche;
- esperienza specifica documentata nel campo della didattica e museologia naturalistica, con particolare riferimento alla biologia di almeno 3 anni.

Zètema si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la sostituzione di unità di personale che fossero dalla stessa ritenute non idonee alla corretta esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario solleva Zètema appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10**REFERENTE**

Il Concessionario, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, dovrà nominare un Referente della concessione e coordinatore del personale addetto al servizio, nella persona il cui curriculum sia stato allegato all'offerta presentata in sede di gara.

Fermo restando quanto sopra, il Referente nominato dal Concessionario dovrà gestire i propri rapporti con Zètema attraverso il Referente dalla stessa nominato.

Il Referente del Concessionario dovrà essere reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00.

Art. 11**RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi.

A copertura degli eventuali danni provocati a seguito della propria attività, il Concessionario deve stipulare un'apposita polizza assicurativa da presentarsi prima della stipula del Contratto ed avente scadenza al termine dello stesso.

Art. 12**SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 13**VERIFICHE E CONTROLLI**

Zètema si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Zètema si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio e della qualità del lavoro svolto, anche con riguardo al corretto e cortese rapporto con il pubblico.

Art. 14**INADEMPIMENTI E PENALI**

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, nonché nel contratto stipulato tra le parti.

In particolare, in funzione della missione educativa del museo, il servizio deve essere reso secondo elevati standard di qualità.

In considerazione di quanto sopra, Zètema, laddove accerti il verificarsi di episodi che denotano una cattiva gestione del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi quali: ritardi degli operatori, non adeguata preparazione degli stessi, mancanza di cortesia nei confronti del pubblico, ritardi nella trasmissione della reportistica rispetto alle tempistiche previste, ecc.), potrà applicare al Concessionario per ciascuna contestazione una penale secondo un importo commisurato alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo, a contestazione, di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Le penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore della concessione così come risultante dagli atti di gara. Qualora l'ammontare delle penali ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati da Zètema al Concessionario mediante e-mail e/o fax. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni a Zètema nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società concedente potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

Zètema per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 15

RISOLUZIONE

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertata cattiva gestione del servizio grave o reiterata anche se non caratterizzata dalla gravità;

- b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con Zètema;
- d) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società concedente;
- f) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- g) perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Concessionario;
- i) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte del Concessionario;
- j) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società concedente.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società concedente, il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa anche di natura risarcitoria e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 16**ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, taluna delle prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Società concedente potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso addebitando al Concessionario gli eventuali maggiori costi.

Art. 17**CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, dovrà prestare, in sede di stipulazione del contratto, una cauzione costituita in una delle forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara in rapporto al numero di visite e laboratori risultanti dai dati storici relativi all'anno 2011.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 113 del D. Lgs. 163/06, dovrà comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Zètema.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 18**CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto divieto al Concessionario di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società concedente accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 19**COMUNICAZIONI**

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Zètema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio Benigni, 59 - 00156 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra il Concessionario e la Società concedente, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r, fax, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Art. 20

CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Concessionario dichiara di aver preso visione e di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel "Modello organizzativo" di cui al D.Lgs. 231/2001, quest'ultimo integrato dai Piani di Prevenzione della corruzione adottati ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex l. 190/2012, entrambi adottati da Zètema e resi disponibili nel sito internet www.zetema.it. L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente Capitolato e legittimerà Zètema a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Concessionario si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, i principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e i principi riportati nel richiamato Codice Etico.

Art. 21

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, Zètema si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Art. 22

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto della presente concessione è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato d'Oneri e invito a gara);
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ove richiamato.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 23

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

L'Amministratore Delegato
Albino Ruberti